



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Tecnico Industriale Statale "ENRICO FERMI"



Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002
Corso Diurno Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475
www.itisfermi.edu.it · e-mail: rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Riforma della valutazione, Legge 150 del 1 ottobre 2024

Si comunica che la *Legge 150 del 1 ottobre 2024* ha riformato la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado. Gli obiettivi sono quelli *“di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti”*.

La legge è intervenuta su alcune importanti norme:

a) **attribuzione del credito scolastico nel triennio:**

il punteggio della fascia più alta può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (legge n. 150/2024, art. 1, c. 1, lett. d);

b) **ammissione dei candidati interni all'esame di Stato:**

nel caso in cui il candidato sia ammesso col voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe gli assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio d'esame (legge n. 150/2024, art. 1, c. 1, lett. c).

La legge si propone di riformare:

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato con DPR 21 novembre 2007, n. 235)

La riforma andrà a modificare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni: la sanzione, come è noto, è di competenza del consiglio di classe.

- a) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- b) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti all'amministrazione periferica del

Ministero. Il consiglio di classe potrà deliberare che tali attività possano proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Il Regolamento per la valutazione (DPR 22 giugno 2009, n. 122: l'art. 7 è rubricato Valutazione del comportamento).

Le direttive fornite dalla nuova legge per la riforma del DPR n. 122/2009 sono più complesse e vanno nelle seguenti direzioni:

- a) estensione della casistica che consente l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato;
- b) in caso di voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica (ossia, primo quadrimestre), lo studente deve essere coinvolto in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale;
- c) va conferito maggiore peso al voto di comportamento nella valutazione complessiva, riferita all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico o dei compagni;
- d) per gli studenti del secondo ciclo che abbiano riportato il voto di sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione all'anno scolastico successivo (norma in analogia a quella vigente in materia di debiti nelle discipline).

Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico

L'art. 3 della legge dispone uno specifico risarcimento danni in favore dell'istituzione scolastica, quantificato in una somma da euro 500 a euro 10.000: il risarcimento è sempre ordinato dal Tribunale contestualmente alla sentenza di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Tiziana Rita Pagano)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.